Riunione del 29 Maggio2013

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N72

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Componente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente - Estensore

72.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
1) ASTERITI PIETRO - dirigente
2) MALLAMACI GIOVANNI – dirigente

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:
-il sig. Pietro Asteriti per aver, in violazione degli artt. 16, co. 3 dello Statuto FIPAV, nonché dell'art. 19 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT) FIPAV, nell'ambito di una intervista pubblicata sul sito internet www.ntacalabria.it, ed in relazione all'incontro Cuore Reggio C. - Crotone, utilizzato espressioni lesive del decoro e della dignità degli arbitri federali Cavalieri e Donato
-il sig. Giovanni Mallamaci, per aver, in violazione degli artt. 16, co. 3 dello Statuto FIPAV, nonché dell'art. 19 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT) FIPAV, con linguaggio inappropriato al ruolo di Consigliere del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria, e lesivo del decoro e della dignità degli arbitri federali pubblicato nell'ambito del proprio profilo facebook, la seguente espressione: "... ho un dubbio ... ma facendo parte del Comitato Provinciale della FIPAV ... posso scrivere che un arbitro è un grandissimo pezzo di merda ed in malafede ... dimostrabile da un video??".
A seguito della comunicazione di avvio delle indagini da parte della Procura Federale, l'incolpato Asteriti Pietro faceva pervenire le proprie deduzioni difensive, mentre nulla perveniva da parte dell'altro incolpato Mallamaci Giovanni ; all'esito veniva dunque formalizzato il deferimento.
La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 29 maggio 2013 alla quale compariva l'Avv. Massimo Baglioni, in rappresentanza e per delega del sig. Pietro Asteriti, mentre nessuno compariva per l'altro incolpato.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- presa visione delle deduzioni difensive offerte dall'incolpato Asteriti Pietro, nonché della dichiarazione a firma dell'altro incolpato Mallamaci Giovanni trasmessa a questa Commissione;
- udite le argomentazioni del difensore comparso;
- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Guarnaschelli che, riportandosi alla relazione ex art. 72 R.G., insisteva nella richiesta di applicazione a carico di entrambi gli incolpati della sanzione della sospensione da ogni attività federale per tre mesi;

OSSERVA

Va preliminarmente evidenziata l'opportunità di trattare separatamente le posizioni dei due incolpati, essendo state configurate a loro carico ipotesi di comportamenti sanzionabili ben distinte e non aventi alcun profilo di connessione tra di loro né oggettiva, né soggettiva.

1) Quanto all'incolpato sig. **Mallamaci Giovanni**, allo stesso è stato contestato di aver postato sul proprio profilo di facebook le seguenti espressioni altamente lesive del decoro e della dignità dell'arbitro regionale sig. Vincenzo Romeo: *"….ho un dubbio….ma facendo parte del Comitato Provinciale della FIPAV….posso scrivere che un arbitro è un grandissimo pezzo di merda ed in malafede…dimostrabile da un video???"*.

Orbene, rileva la Commissione che non sussistono dubbi, né contestazioni di sorta, in ordine al contenuto del post che ha portato al deferimento, alla sua autenticità ed alla riferibilità della stessa all'incolpato il quale, a mezzo di mail inviata a questa Commissione, ha esplicitamente ammesso il fatto, precisando di aver rimosso il giorno dopo il messaggio de quo, assumendosi la responsabilità dei propri atti e dichiarando di accettare i provvedimenti che ne sarebbero scaturiti.

La Commissione ritiene altresì che non sussistano dubbi sulla portata offensiva delle espressioni postate dall'incolpato, sia per i termini volgari adottati, sia per l'esplicito riferimento alla "malafede" del direttore di gara; espressioni oggettivamente idonee a ledere la dignità ed il decoro del destinatario e dell'intera classe arbitrale.

Ne consegue che risulta accertata la responsabilità dell'incolpato in ordine ai fatti a lui contestati e che vada pertanto irrogata la sanzione di cui al dispositivo, tenuto conto da un lato del ruolo di Consigliere del Comitato Provinciale di Reggio Calabria rivestito dall'incolpato, nonché della gravità delle espressioni da lui usate, dall'altro dello spirito collaborativo palesato dal medesimo con la sollecita rimozione del post e la piena assunzione di responsabilità.

2) Quanto all'incolpato sig. **Pietro Asteriti,** allo stesso è stato invece contestato di aver, nell'ambito di un'intervista pubblicata sul sito internet www.ntacalabria.it, utilizzato espressioni lesive del decoro e della dignità degli arbitri federali sigg.ri Cavalieri e Donato, con riferimento all'operato dei medesimi nella direzione della gara Cuore Reggio C. – Crotone. In particolare, l'incolpato avrebbe definito i due direttori di gara "vergognosi", facendo esplicito richiamo alla "malafede" degli stessi ed accusandoli implicitamente di aver influito sul risultato della partita.

Nelle note difensive inviate alla Procura Federale negli atti prodromici al presente procedimento, l'incolpato ha dichiarato di non aver mai "rilasciato interviste ufficiali audio visive a nessun media" e di ritenere pertanto infondate le accuse mosse nei suoi confronti; il medesimo concetto è stato poi ribadito dinanzi a questa Commissione dal delegato dell'incolpato, sia nelle fasi della discussione orale, che nella breve memoria depositata. Va evidenziato però che nelle sopra citate note difensive a firma dell'incolpato, il medesimo ha confermato di aver parlato a fine gara con altri dirigenti del sodalizio e di aver in quel contesto evidenziato che, riconoscendo al direttore di gara di essere un bravissimo arbitro, la sua prestazione nella gara in questione andava catalogata "in malafede oppure in una giornata completamente storta" .

Quanto alla circostanza del mancato rilascio dell'intervista, il contenuto dell'articolo ed il parziale virgolettato usato dall'estensore del medesimo non lasciano dubbi sulla riferibilità all'incolpato delle espressioni ivi contenute; incolpato il quale avrebbe dovuto e potuto pretendere la pubblicazione di adeguata smentita sul presupposto, assunto e non provato, di non aver mai rilasciato le dichiarazioni pubblicate.

Nel merito, questa Commissione ritiene non vi siano dubbi sulla portata offensiva delle dichiarazioni pubblicate, al pari peraltro di quelle che l'incolpato riferisce di aver esternato nel dopo gara agli altri dirigenti del sodalizio, sia per le parole usate che per l'esplicito riferimento alla presunta "malafede" dell'arbitro.

Risulta pertanto accertata la responsabilità dell'incolpato in ordine ai fatti al medesimo contestati e devesi pertanto irrogare la sanzione di cui in dispositivo, tenuto conto del tenore oggettivo delle espressioni usate, delle argomentazioni difensive e della condotta processuale dell'incolpato.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del sig. Mallamaci Giovanni la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 45 (quarantacinque) ed a carico del sig. Pietro Asteriti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 45 (quarantacinque).

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

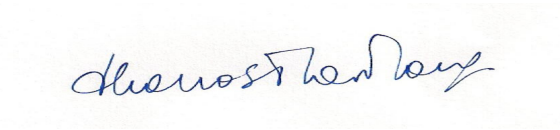

Roma, 3 Giugno 2013